

ISTITUTO COMPRENSIVO "GRIMALDI" – SAN PAOLO DI CIVITATE (FG)

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

Sede Centrale e Uffici: Via A. Altieri – 71010 San Paolo di Civitate (FG) ☎ 0882/551091

e-mail fgic835003@istruzione.it - sito web: iscgrimaldi-sanpaolo.it

I.C. "R. GRIMALDI" - SAN PAOLO DI C. TE
Prot. 0002709 del 26/06/2020
02-10 (Uscita)

San Paolo di Civitate, 24/06/2020

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
(art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018)**

A.S. 2019 – 2020

Data sottoscrizione dell'ipotesi: 17 Gennaio 2020

Data revisione : verbale revisori dei conti n. 1 del 12 Giugno 2020

Data sottoscrizione contratto definitivo: 24 Giugno 2020

Data trasmissione ARAN: _____

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
A.S. 2019 - 2020

L'anno 2020 il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 10,30, presso l'Ufficio di Presidenza dell'I.C. "R. Grimaldi" di San Paolo di Civitate, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'art. 22 del C.C.N.L. del comparto scuola del 19/04/2018:

T R A

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Di Sipio

E

La rappresentanza RSU dell'I.C. "R. Grimaldi" di San Paolo di Civitate, rappresentata dai sig.ri:

Berardi Vincenzo (FLC/CGIL);
Morfeo Giancarlo (FLC/CGIL);
Tosiani Antonella (FLC/CGIL);

sono presenti altresì:

si stipula

il presente contratto.

L'accordo viene sottoscritto tra:

**PARTE
PUBBLICA**

Il Dirigente pro-tempore: _____: FIRMATO

**PARTE
SINDACALE**

RSU: _____: FIRMATO

_____ : FIRMATO

_____ : FIRMATO

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI (TAS)

FLC/CGIL: _____

CISL/SCUOLA _____

UIL/Scuola _____

GILDA/UNAMS: _____

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IC "Grimaldi" - San Paolo di Civitate .
2. Il presente contratto si compone di n. 31 articoli.
3. **Il contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2018/19 - 2021/2022**, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
6. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni:
 - al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione e da una relazione tecnico- finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
 - al Dipartimento della Funzione pubblica;
 - alla Ragioneria Generale dello Stato.

Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione.

Trascorsi 30 giorni, senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati soggetti, il Contratto diviene efficace ed esecutivo.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto, se richiesta da una delle parti, può aver luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

- 
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
 3. In caso di richiesta di confronto da parte della RSU, il dirigente indice la riunione entro 5 giorni dalla richiesta.
 4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro.
 5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
 6. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Art. 5 - Informazione

- 
1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
 2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
 3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 - Confronto

- 
1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
 2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 7 - Contrattazione integrativa

- 
1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 30 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono della bacheca sindacale situata nel plesso della scuola Secondaria in via Altieri e presente sul sito web dell'IC e sono responsabili dell'invio dei documenti per i quali chiede la pubblicazione.
2. Ogni documento pubblicato alla bacheca fisica e virtuale di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo redige, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la sede principale in via Altieri, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente informa la RSU sulle notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno tramite la pubblicazione nella bacheca di cui al punto 2.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro e scioperi

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2016-2018.
2. Le assemblee sindacali non possono superare il numero di due al mese, indipendentemente dal fatto che siano indette per tutto il personale scolastico o per ciascuna categoria di personale (docenti o ATA).

3. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione deve essere espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione nei termini previsti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il regolare orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il servizio all'ora indicata di fine dell'assemblea nella classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per singolo plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Nei plessi in cui è in servizio un'unica unità, la partecipazione sarà subordinata alla possibilità di sostituzione con personale di altri plessi, in cui sono presenti più unità che non ha aderito all'assemblea.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 11 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo Sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990:
 - L'Istituto garantisce, in caso di sciopero, i servizi essenziali attraverso la presenza di n. 01 unità di Collaboratore Scolastico per ogni edificio (complessivamente n. 04 unità) e la presenza del DSGA o suo sostituto e di un Assistente Amministrativo
 - per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 2 Collaboratori Scolastici;

- per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di mensa;
 - per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'accordo integrativo: il DSGA e n. 1 Assistente amministrativo.
2. L'individuazione del personale Ata destinato alla formazione del contingente avverrà prioritariamente su dichiarazione volontaria e successivamente su rotazione in base all'ordine alfabetico.
 3. Il personale Ata che non aderisce allo sciopero e presta servizio in un plesso in cui tutti i docenti hanno aderito allo sciopero può essere destinato ad altra sede con compiti di assistenza e non di sostituzione delle mansioni dei colleghi in sciopero. Possono essere operate sostituzioni tra docenti o variazioni all'orario di servizio tra chi non sciopera, fermo restando il rispetto dell'orario giornaliero complessivo individuale previsto e lo svolgimento esclusivo di compiti di vigilanza degli alunni.
 4. Il Dirigente scolastico, verificate le adesioni comunicate volontariamente dal personale, comunica alle famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, il quale potrà comportare la sospensione parziale o totale delle lezioni. I docenti sono tenuti a trasmettere alle famiglie le comunicazioni ricevute dal Dirigente.

TITOLO TERZO – CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA

Art. 13: Tutti gli impegni contrattuali di docenti e Ata in attività deliberate dal PTOF saranno attuati e definiti sulla base dei seguenti criteri:

1. Tutte le attività di servizio, comunque denominate, hanno termine entro le ore 20,00.
2. Gli obblighi di servizio e gli impegni previsti dal PTOF e nel piano annuale delle correlative attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento non si cercherà salvo eccezioni, non espletarli nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi.
3. Non sarà possibile alcun obbligo di servizio che, ancorché non continuativo, si protragga oltre i limiti di legge fissati in 8 ore giornaliere.
4. Il docente che si trovasse nell'ipotesi descritta al punto precedente, potrà non essere presente alle riunioni collegiali e potrà astenersi da ogni tipo di altro impegno per tutte le ore successive al superamento del limite richiamato al punto 3.

In merito all'orario di insegnamento del **personale docente** il Dirigente, richiamando il CCNL, ribadisce che :

- a. L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque giorni.
- b. Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento.
- c. L'articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere: a) l'equa ripartizione delle prime e delle ultime ore di lezione; b) il contenimento delle cosiddette ore buco.
- d. Le ore di docenza non effettuate causa la riduzione d'orario per lo svolgimento dell'attività didattica su cinque giorni, potranno essere recuperate dal personale docente secondo le indicazioni che il Dirigente stesso indicherà con circolare interna.

In merito ai settori di lavoro del **personale ATA**: tali settori saranno definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.

- e. L'assegnazione ai settori vale di norma per l'intero anno scolastico (salvo casi eccezionali).

f. Nell'assegnare i settori, si terrà conto delle diverse professionalità.

g. Nella definizione dei turni ed orari di lavoro ATA come da CCNL vigente, sono stabilite 36 ore settimanali articolate in questo istituto su 6 giorni lavorativi in regime di attività didattiche per cui sarà così disciplinato:

h. L'orario di lavoro del personale ATA non dovrà superare, tra orario ordinario e aggiuntivo, le 9 ore giornaliere;

i. se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti;

l. laddove prevista la chiusura della scuola nei giorni prefestivi, come da delibera del Consiglio d'Istituto, si fruirà di recuperi diversamente articolati a seconda della tipologia che saranno autorizzati dal dirigente scolastico.

La parte sindacale concorda in toto, con le misure che l'amministrazione assumerà.

Art. 14: Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA

Circa i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA, si concorda quanto segue:

- A. In merito all'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi si deve considerare la finalità della piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa per garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza del P.O.F. D'istituto.
- B. Per il personale ATA occorre garantire la presenza in servizio in ogni plesso di almeno una unità di personale di ruolo attribuendo se possibile, la precedenza a quanti già assegnati alla sede nel corso del corrente anno, al fine di salvaguardare la continuità nell'espletamento del servizio. Garantire, inoltre, la copertura di tutte le attività previste dal Piano Offerta Formativa e dalle delibere degli Organi Collegiali con particolare attenzione alla complessità dell'organizzazione scolastica.

L'assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene generalmente e prioritariamente per i docenti già titolari nell'Istituto, nel rispetto della continuità didattica; quindi per i docenti che, trasferiti d'ufficio per perdita di posto, rientrano nell'Istituto a seguito delle operazioni di movimento; infine per i docenti che acquisiscono la titolarità nell'Istituto con effetto dal 1° settembre, tenendo conto di eventuali esigenze di natura organizzativa e funzionale. L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l'organico di istituto assegnato, della continuità riferita alla classe in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell'anno precedente e viene definita, come da normativa, all'interno del GLI. Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è comunicato nel Collegio Docenti di settembre e pubblicato all'albo dell'Istituto. I docenti possono presentare motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all'albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

TITOLO QUARTO: CONGEDI PARENTALI, FERIE, FESTIVITÀ, PERMESSI RETRIBUITI, PERMESSI BREVI, ASSENZE PER MALATTIA, ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO, FERIE, PERMESSI E ASSENZE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 15 - Diritti del lavoratore

I congedi, le ferie, le festività, i permessi giornalieri e brevi sono fruiti dal lavoratore nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del CCNL - Comparto scuola 2006 - 2009.

Per il personale a.t.a, si applicano inoltre le disposizioni integrative previste dagli artt. 31, 32 e 33 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2016 - 2018.

Art. 16 - Ferie e permessi

1. Le richieste di ferie e permessi devono essere inoltrate dal lavoratore al Dirigente scolastico con le modalità indicate nelle disposizioni generali per il funzionamento del servizio impartite dal Dirigente scolastico
2. Per il personale docente, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 c. 9 del CCNL 2007, i docenti possono usufruire di ferie durante le lezioni alle seguenti condizioni:
 - a. la concessione è subordinata alla sostituzione per tutte le attività previste nella classe, co-presenze effettuate in attività di classi aperte, sostegno compresi;
 - b. il docente che sostituisce il collega in ferie non può svolgere più di 6 ore consecutive di servizio.
3. La fruizione di permessi previsti dall'art. 33 c. 3 della legge n. 104/1992, avviene mediante una programmazione mensile da comunicare al Dirigente scolastico all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso
4. Nel periodo estivo, dal 30 giugno al 31 agosto, devono essere garantiti:
 - a. l'apertura, la sorveglianza e la pulizia del plesso di direzione e segreteria, i servizi esterni, effettuati con la presenza di n. 2 assistenti amministrativi e di n. 2 collaboratori scolastici. In caso di carenza di personale amministrativo in servizio nei mesi di luglio ed agosto, in deroga a quanto previsto, è possibile assicurare il servizio con un solo assistente amministrativo nella seconda e terza settimana del mese di agosto;
 - c. Nel caso in cui tutto il Personale di una qualifica richieda lo stesso periodo e non sia possibile assicurare i servizi previsti all'art. 15.3 del presente contratto, i dipendenti saranno invitati a modificare la richiesta su base volontaria. In mancanza di disponibilità le ferie saranno modificate d'ufficio, adottando il criterio della rotazione annuale, partendo dalla graduatoria interna di istituto e tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo, al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie con i figli e/o il coniuge/convivente.

TITOLO QUINTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 CCNL del Comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 18 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a

norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 19 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi.

Il dirigente scolastico, acquisito il parere del DSGA, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 (dieci) giorni.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- la flessibilità non potrà riguardare il personale addetto all'apertura/ chiusura dei plessi scolastici, all'avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarie al regolare funzionamento degli uffici;
- la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del servizio.

Art. 20 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 17.00 dei giorni lavorativi; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Analogamente le comunicazioni del personale all'amministrazione rispetteranno la medesima tempistica e modalità.
3. È fatta salva la possibilità di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 21 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI**

Art. 22 - Fondo per il salario accessorio

- a. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente determinato come stabilito dall'art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 che recita:

A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico Fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:

a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;

b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;

c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;

d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;

e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;

f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.

- b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro, in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
- 3 Per l'anno scolastico 2019/2020 il budget MOF è stato calcolato tenendo conto delle indicazioni contenute nella Nota Miur prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.", pertanto le risorse disponibili, per l'attribuzione del salario accessorio risultano essere quelle analiticamente di seguito indicate:

Ammontare fondo di istituto

Le economie al 31.08.2019 lordo dipendente come da Cedolino Unico sono le seguenti:

Economie al 31/08/2019	IMORTO (lordo dipendente)
economie FIS al 31/08/2019	€ 3,08
economie funzioni strumentali a.s. 2017/19	€ 0,00
economie incarichi specifici a.s. 2017/19	€ 0,00
totale economie MOF al 31/08/2019	€ 3,08
economie ore eccedenti al 31/08/2019	€ 1.183,44

Le risorse destinate al finanziamento del M.O.F. budget a.s. 2019/2020 definite in base alla nota MIUR prot.n. 21795 del 30/09/2019 sono:



fis	€ 26.213,06
funzioni strumentali	€ 3.303,43
incarichi specifici	€ 1.334,59
ore eccedenti	€ 1.689,65
attività complementari di educazione fisica	€ 583,68
Aree a rischio	€ 906,53
Bonus Premiale Docenti	€ 8.478,76
Totale generale a.s. 2019/20	€ 42.509,70

Le risorse totali quantificate possono essere così riassunte:



	MOF a.s. 2019/20	IMORTO (lordo dipendente)
	FIS	
		€ 26.213,06
+	economie fis al 31/08/2019	€ 3,08
	Totale FIS a.s. 2019/20	€ 26.216,14
	funzioni strumentali	€ 3.303,43
+	economie funzioni strumentali al 31/08/2019	€ 0,00
	Totale Funzioni strumentali a.s. 2019/20	€ 3.303,43
	incarichi specifici	€ 1.334,59
+	economie incarichi specifici al 31/08/2019	€ 0,00
	Totale incarichi specifici a.s. 2019/20	€ 1.334,59
	ore eccedenti	€ 1.689,65
+	economie ore eccedenti al 31/08/2019	€ 1.183,44
	Totale ore eccedenti a.s. 2019/20	€ 2.873,09
	attività complementari di educazione fisica	€ 583,68
+	economie pratica sportiva al 31/08/2019	€ 0,00
	Totale attività complementari di educazione fisica a.s. 2019/20	€ 583,68
	area a rischio a.s. 2019/20	€ 906,53
	Economie a.s. 2018/19	€ 0,00
	Totale area a rischio	€ 906,53
+	Bonus Premiale Docenti	€ 8.478,76
	Economie Bonus Premiale Docenti a.s. 2018/19	€ 32,57
	Totale Bonus Premiale Docenti	€ 8.511,33
	Totale generale a.s. 2019/2020	€ 43.728,79

I compensi relativi al budget del F.I.S. a.s. 2019/2020 verranno liquidati direttamente dal MEF NoiPA attraverso il "cedolino unico" introdotto dall'art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010.

Art. 23- Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola

Art. 24 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dallo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, il criterio di ripartizione del FIS, fatta eccezione per incarichi specifici e FS, è definito *in proporzione al numero delle unità di ogni contingente (docenti, ATA) previsto in organico di fatto, sulla base della seguente proporzione: 73% personale docente, 27 % personale ATA.*
2. Fatte salve le somme erogate con specifico vincolo di destinazione, in sede di contrattazione potranno essere definite diverse modalità di distribuzione delle singole voci componenti la dotazione erogata dallo Stato per il miglioramento dell'offerta formativa.
3. Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, il fondo d'istituto destinato al personale docente è utilizzato per riconoscere le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative
 - b. supporto alla didattica
 - c. supporto all'organizzazione della didattica
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare e non
 - e. attività d'insegnamento aggiuntive
5. Allo stesso fine sono definite le aree di attività riferite al personale ATA:
 - a. intensificazione del carico di lavoro e/o per sostituzione di colleghi assenti
 - b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica
 - c. ore per attività straordinaria.

ART. 25 - Ripartizione del Fondo tra il personale docente ed ATA

Al DSGA, sulla base della previsione normativa calcolata sui parametri previsti, spetta una indennità, che assorbe il compenso per lo svolgimento delle ore eccedenti, di cui all'art.51, comma 4, del CCNL 29.11.2007, così come stabilito dall'art. 3 dell'accordo relativo alla sequenza contrattuale del personale ATA del 25/06/2008. Tale indennità di direzione, calcolata secondo la Tab. n. 9 allegata al suddetto art. 3, corrisponde ad € 3.943,60 lordo dipendente.

La somma restante di € **23.488,55** viene così ripartita:

Docenti	73,00%	€ 17.146,64
ATA	27,00%	€ 6.341,91

Art. 26 Misura dei compensi da erogare al personale docente della cui collaborazione il Dirigente intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 34 del CCNL 27.11.2006.

1. La misura dei compensi da corrispondere al personale docente, nei limiti di 2 unità, della cui collaborazione il Dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 31 CCNL, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali è fissata come segue.

Collaboratore vicario
2° Collaboratore

€ 1.662,50
€ 1.137,50

Art. 27 Compensi forfettari ai docenti per gruppi di lavoro ed altri incarichi organizzativi (art. 88 c. 2 lett. K CCNL 2006/2009)

Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del CCNL 29/11/2007 vengono individuate altre attività di collaborazione, di funzionamento didattico e di non insegnamento per le quali viene previsto un compenso forfettario, che sarà corrisposto previa verifica delle attività svolte e dei prodotti finali programmati.

CALCOLO COMPENSI PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE a.s. 2019/2020

INCARICO	n° unità personale coinvolto	numero ore pro-capite	totale ore	Compenso pro-capite	Totale compensi
				€ 17,50	
Commissioni delle PTOF	5	5	25	€ 87,50	€ 437,50
Orientamento	1	9	9	€ 157,50	€ 157,50
Indirizzo musicale	1	9	9	€ 157,50	€ 157,50
Visite guidate e viaggi istruzione	2	12	24	€ 210,00	€ 420,00
Referente Plesso Giallo	1	20	20	€ 350,00	€ 350,00
Referente Plesso Verde	1	20	20	€ 350,00	€ 350,00
Referente plesso/settore Secondaria	1	34	34	€ 595,00	€ 595,00
Referente plesso Primaria	1	35	35	€ 612,50	€ 612,50
Sport Primaria	2	10	10	€ 175,00	€ 175,00
Biblioteca Primaria	2	10	20	€ 175,00	€ 350,00
Biblioteca Secondaria	1	12	12	€ 210,00	€ 210,00
Animatore Digitale	1	30	30	€ 525,00	€ 525,00
ASPP	2	10	20	€ 175,00	€ 350,00
Coordinatori Sec. I Grado	9	10	90	€ 175,50	€ 1.575,00
Segretari Sec. I Grado	9	4	36	€ 70,00	€ 630,00
Dipartimento Lettere	1	9	9	€ 157,50	€ 157,50
Dipartimento Matematica	1	9	9	€ 157,50	€ 157,50
Dipartimento Lingue	1	9	9	€ 157,50	€ 157,50
Dipartime Arte/Musica	1	9	9	€ 157,50	€ 157,50
Tutor Neoassunta	1	5	5	€ 87,50	€ 87,50
Referente lab informatica	1	10	10	€ 175,00	€ 175,00
Sportello ascolto e screening	1	18	18	€ 315,00	€ 315,00
Responsabile bullismo	1	8	8	€ 140,00	€ 140,00
Visite guidate	2	12	24	€ 210,00	€ 420,00
totale compensi lordo dipendente					€ 8.242,50
Vicario					€ 1.662,50
secondo collaboratore					€ 1.137,50
totale compensi attività aggiuntive personale docente a.s. 2019/2020					€ 11.042,50

Art. 28 Compensi per attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 c. 2 lett. B CCNL 2006/2009)

Sono previste somme da assegnare alle attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 c. 2 lett. B del CCNL 27/11/2009) per la realizzazione di progetti approvati nel PTOF.

CALCOLO COMPENSI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO a.s. 2019/2020					
PROGETTO	n° unità personale coinvolto	numero ore pro-capite	totale ore	Compenso pro-capite	Totale compensi
				€ 35,00	
Natale sta arrivando	14	5	70	€ 175,00	€ 2.450,00
Coding e pensiero comp.	1	8	8	€ 280,00	€ 280,00
Insieme ai nonni	3	8	24	€ 280,00	€ 840,00
Archeologia	2	8	16	€ 280,00	€ 560,00
Orchestra sinfonica Mozart	3	8	24	€ 280,00	€ 840,00
Sportello didattico	4	8	32	€ 280,00	€ 1.120,00
totale compensi attività di insegnamento personale docente a.s. 2019/2020 liquidati con FIS					€ 6.090,00
totale compensi attività di insegnamento personale docente a.s. 2019/2020 liquidati con fondi area a rischio					906,53
compensi per attività di pratica sportiva					583,68
totale compensi attività di insegnamento personale docente a.s. 2019/2020					€ 7.580,51

Il progetto dello sportello didattico viene finanziato con i fondi per l'area a rischio pari a € 906,53 e con il FIS per € 1.120,00.

Il totale dei compensi al personale docente è il seguente:

totale compensi attività aggiuntive personale docente a.s. 2019/2020	€ 11.042,50
totale compensi attività di insegnamento personale docente a.s. 2019/2020	€ 6.090,00
totale pratica sportiva a.s. 2019/2020	€ 583,68
totale area a rischio a.s. 2019/2020	€ 906,53
totale compensi personale docente a.s. 2019/2020	€ 17.135,50
risorse assegnate al personale docente (FIS) € 17.146,64 + pratica sportiva € 583,68 + area a rischio € 906,53)	€ 18.636,85
residua disponibilità a.s. 2019/2020	€ 14,14

Art. 29 Compensi per le funzioni strumentali al POF (art. 33 del CCNL 2006/2009)

In applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99 e di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti sono previste per l'anno scolastico 2017/18 n. 8 funzioni strumentali al POF (distribuite su 6 Aree di intervento). Il MIUR ha assegnato a questa Istituzione Scolastica la somma di € 3.303,43 lordo dipendente quale finanziamento per l'istituto contrattuale di cui all'art. 33 CCNL 27/11/2007. Non sono presenti economie al 31/08/2017, pertanto, la somma viene così ripartita:

AREA 1	Gestione PTOF/RAV/REND. SOC.	2	€ 595,00
AREA 2	Gestione sito WEB + digitale	1	€ 525,00

	Sec.		
AREA 3	Disagio/disabilità	2	€ 595,00
AREA 4	Gestione PON+Progetti d'Istituto	1	€ 525,00
AREA 5	Progetto qualità/Invalsi	1	€ 525,00
AREA 6	Formazione personale docente	1	€ 525,00
TOTALE			€ 3.290,00
AVANZO			€ 13,57

Qualora l'incaricato di una funzione si assenti in modo tale da compromettere lo svolgimento complessivo dell'attività si prevede una riduzione proporzionale del compenso tenuto conto di quanto relazionato al termine dell'anno scolastico.

Art.30 Impiego prioritario risorse progettuali non impiegate

In riferimento ad ogni singola articolazione progettuale programmata, in presenza di risorse non impiegate per motivazioni varie (ad esempio assenze non prevedibili di una unità di personale), al fine di salvaguardare le specifiche finalità didattiche e le necessità organizzative contrattualmente definite in articolo 37, il FIS che si rende disponibile sarà assegnato in via prioritaria ai docenti dell'attività coinvolta in grado di assumere i maggiori oneri didattici che si rendono necessari.

Art. 31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono calcolate in misura forfettaria ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere compensate con recuperi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Al personale ATA sono dovuti compensi per le attività specificate in dettaglio nel prospetto sotto indicato, secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo.

Le attività aggiuntive del personale ATA di carattere amministrativo e di vigilanza sono a supporto delle iniziative culturali, extraculturali programmate dall'Istituto volte al miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica e amministrativa, sia all'interno che al di fuori dell'orario di servizio del personale stesso.

Vanno inoltre compensati gli impegni derivanti dall'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare impegno.

Le quote del fondo d'istituto da assegnare al personale ATA vengono ripartite secondo la seguente tabella, che identifica l'ammontare forfettario riconoscibile a ciascun addetto.

N. 3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		
INTENSIFICAZIONE/STRAORDINARIO		
Sostituzione colleghi assenti	30 ore	
Aggravio di lavoro	72 ore	
Affiancamento assistente amministrativo	40 ore	
Straordinario	10 ore	
Totale	152 ore	Euro 2.204,00

N. 8 COLLABORATORI SCOLASTICI		
INTENSIFICAZIONE/STRAORDINARIO		
Sostituzione colleghi assenti	80 ore	
Aggravio di lavoro	76 ore	
Servizi esterni	15 ore	
Straordinario	160 ore	
Totale	331 ore	Euro 4.137,50

	totale impegno ATA a.s. 2019/2020	€ 6.341,50
	FIS assegnato al Personale ATA	€ 6.341,91
	residua disponibilità	€ 0,41

In presenza di risorse non impiegate per motivazioni varie (ad esempio assenze non prevedibili di una unità di personale), al fine di salvaguardare le necessità organizzative contrattualmente definite nel presente articolo, il FIS che si rende disponibile è assegnato al personale che assume i maggiori oneri lavorativi richiesti.

Art. 32 Incarichi specifici per il personale ATA (Art. 47 - comma 1b)

Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore SGA, attribuisce i seguenti incarichi specifici, di cui all'art. 47, comma 1, lett. B del CCNL 29/11/2007, come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008 finalizzati per gli appartenenti all'area B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e per l'area A alla collaborazione nell'assicurare il buon funzionamento della scuola, (piccola manutenzione, cura del verde ecc.) e prioritariamente all'assistenza di base degli alunni diversamente abili.

N° 2 Assistenti Amministrativi sono destinatari dei benefici di cui all'art. 47, comma 1, lett. B del CCNL 29/11/2007, come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008, pertanto assumeranno ulteriori e più complesse mansioni affidate in aggiunta ai compiti previsti dal profilo di appartenenza.

I Collaboratori Scolastici che fruiscono dei benefici economici previsti dall'applicazione dall'ex art. 7 sono sei unità di personale.

Gli incarichi specifici saranno assegnati a n° 2 unità di personale non destinatari dei benefici previsti dall'ex art 7 .

Vengono definiti i seguenti compensi per incarichi aggiuntivi connessi allo specifico profilo e intesi ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione per la gestione e il funzionamento della scuola, degli uffici, ecc..

Art. 33 individuazione degli incarichi specifici e delle posizioni economiche

In coerenza con le attività deliberate nel PTOF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di funzionamento dell'ufficio di segreteria, si propongono a seguire le tipologie degli incarichi specifici (art. 47 del CCNL 2007) che si ritiene di assegnare per l'anno

scolastico 2019/2020. L'individuazione tiene conto anche degli ulteriori compiti che potranno essere assegnati ai titolari di posizione economica ai sensi dell'art. 50 del CCNL 2007.

Attribuzione degli incarichi di natura organizzativa con autonomia operativa e responsabilità diretta

A- Assistenti amministrativi personale destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 CCNL 7/12/2005 e art. 50 CCNL 2007:

Non ci sono posizioni economiche ex art. 7

B- Collaboratori Scolastici personale destinatario della progressione orizzontale ex CCNL 7/12/2005 e art. 50 CCNL 2007:

N° 6 collaboratori	Compiti
1	Assistenza alunni portatori di handicap. Lavori di piccola manutenzione. Pulizia spazi esterni.
2	Primo soccorso. Lavori di piccola manutenzione. Pulizia spazi esterni.
3	Addetto al servizio antiincendio.
4	Lavori di piccola manutenzione. Addetto al servizio antiincendio. Pulizia spazi esterni.
5	Assistenza alunni diversamente abili. Pulizia spazi esterni.
6	Assistenza alunni diversamente abili. Addetto al servizio antiincendio. Primo soccorso.

Individuazione degli incarichi "specifici" – art. 47 CCNL 2007 - importo disponibile € 1.334,59

N° 1 Assistente Amm.vo	Sostituzione DSGA, adempimenti connessi alla gestione amministrativa del MOF, coordinamento degli assistenti amm.vi.	Compenso € 444,59
N° 1 Assistente Amm.vo	Gestione Libri di testo e cedole librerie. Gestione progetto Giochi Sportivi Studenteschi.	Compenso € 330,00
N° 1 Coll. Scol.	Addetto al servizio antincendio. Pulizia spazi esterni.	Compenso € 280,00
N° 1 Coll. Scol.	Lavori di piccola manutenzione - Supporto al DSGA nella gestione del magazzino – Addetto al servizio antincendio – Coordinamento dei collaboratori scolastici.	Compenso € 280,00

Art. 34 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. Per il personale docente, le risorse potranno essere erogate esclusivamente per attività di formazione previste nel piano annuale di formazione

Art. 35 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17 c. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
- il compenso minore sarà pari ad un compenso individuato con la "Fascia A", quello intermedio sarà pari alla "Fascia A" maggiorata del 80*(A*1,8), quello maggiore sarà pari alla "Fascia A" maggiorata del 150% (A*2,5).*
 - Il numero di docenti che accedono al "bonus" premiale non potrà superare la percentuale del 25 % del personale assegnato in organico di fatto.*

Art.36 - Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

1. Le risorse derivanti dall'attuazione di progetti nazionali e comunitari sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA coerentemente con le competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all'attività programmata attribuiti.

Art. 37 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 38 - Compensi per il Dsga

Al Direttore SGA, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88 comma 2 lettera j del CCNL 29/11/2007 vengono corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connessi a progetti finanziati da UE enti pubblici o soggetti privati, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA del 25/7/2008 che modifica l'art. 89 del CCNL 29/11/2007. Spetta al Dirigente Scolastico la valutazione concreta dell'attività da svolgere e l'entità del compenso spettante da remunerare all'interno dei relativi finanziamenti da non porre a carico del FIS.

Art. 39 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30% di quanto previsto inizialmente.

TITOLO SETTIMO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 40 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL - Comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive.

Art. 41 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori a/superiori alle ore previste, il dirigente potrà disporre, previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all'interno del compenso complessivamente definito per il comparto.

Il contratto viene sottoscritto il giorno alle ore

per la PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Per la PARTE SINDACALE

RSU

SINDACATI TERRITORIALI

- FLCCGIL
- CISLSCUOLA
- UILSCUOLA
- SNALSCONFSAL
- GILDA